

# COMUNE DI MODENA

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemiladodici in Modena il giorno undici del mese di giugno ( 11/06/2012 ) alle ore 14:35, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica per la trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno (1^ convocazione)

Hanno partecipato alla seduta:

1	Pighi Giorgio	Sindaco	SI	22	Gorrieri Franca	SI
2	Liotti Caterina Rita	Presidente	SI	23	Guerzoni Giulio	SI
3	Pellacani Gian Carlo	Vice Presidente	SI	24	Leoni Andrea	SI
4	Andreana Michele		SI	25	Morandi Adolfo	SI
5	Artioli Enrico		SI	26	Morini Giulia	SI
6	Ballestrazzi Vittorio		SI	27	Pini Luigi Alberto	SI
7	Barberini Stefano		SI	28	Prampolini Stefano	SI
8	Barcaiuolo Michele		SI	29	Ricci Federico	SI
9	Bellei Sandro		SI	30	Rimini Stefano	SI
10	Bianchini Walter		SI	31	Rocco Francesco	SI
11	Campioli Giancarlo		SI	32	Rossi Eugenia	SI
12	Caporioni Ingrid		SI	33	Rossi Fabio	SI
13	Celloni Sergio		NO	34	Rossi Nicola	SI
14	Codeluppi Claudia		SI	35	Sala Elisa	SI
15	Cornia Cinzia		SI	36	Santoro Luigia	SI
16	Cottrino Salvatore		SI	37	Taddei Pier Luigi	SI
17	Dori Maurizio		SI	38	Torrini Davide	SI
18	Galli Andrea		SI	39	Trande Paolo	SI
19	Garagnani William		SI	40	Urbelli Giuliana	SI
20	Glorioso Gian Domenico		SI	41	Vecchi Olga	SI
21	Goldoni Stefano		SI			

e gli Assessori:

1	Alperoli Roberto	SI	6	Nordi Marcella	NO
2	Arletti Simona	SI	7	Giacobazzi Gabriele	SI
3	Boschini Giuseppe	SI	8	Poggi Fabio	SI
4	Maletti Francesca	SI	9	Querzé Adriana	SI
5	Marino Antonino	SI	10	Sitta Daniele	SI

Ha partecipato il Segretario Generale del Comune Maria Di Matteo

La PRESIDENTE Caterina Rita Liotti pone in trattazione il seguente

### OGGETTO n. 30

Prot. Gen: 2012 / 55999 - FR - ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DI CUI ALL'ART. 1 DEL D.LGS 28 SETTEMBRE 1998 N. 360 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI - MODIFICA REGOLAMENTO DI VARIAZIONE DELL'ALIQUOTA PER L'ANNO 2012 (Relatore Assessore Boschini )

Con riferimento alla presentazione del Bilancio di previsione 2012 e del Bilancio Pluriennale 2012-2014 avvenuta in data 14.5.2012 e al dibattito intervenuto in data odierna, la PRESIDENTE sottopone a votazione palese, con procedimento elettronico, la sotto riportata proposta di deliberazione che il Consiglio comunale approva a maggioranza di voti con il seguente esito:

Consiglieri presenti in aula al momento del voto: 38

Consiglieri votanti: 35

Favorevoli 24: i consiglieri Andreana, Artioli, Campioli, Caporioni, Codeluppi, Cornia, Cotrino, Dori, Garagnani, Glorioso, Goldoni, Gorrieri, Guerzoni, Liotti, Morini, Pini, Prampolini, Rimini, Rocco, Rossi F., Sala, Trande, Urbelli ed il sindaco Pighi

Contrari 11: i consiglieri Ballestrazzi, Barcaiuolo, Bellei, Leoni, Morandi, Pellacani, Rossi E., Santoro, Taddei, Torrini, Vecchi

Astenuti 1: il consigliere Ricci

Non votanti 2: i consiglieri Bianchini, Rossi N.

Risultano assenti i consiglieri Barberini, Celloni, Galli.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che il D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 e successive modificazioni ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'addizionale provinciale e comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, conferendo ai Comuni la potestà di deliberare la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo;

- che i Comuni possono deliberare la suddetta aliquota opzionale anche in mancanza dei decreti ministeriali di determinazione dell'aliquota base da parte dello Stato.

Dato atto:

- che con propria deliberazione n. 169 del 19.12.2001 è stata approvata l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura di 0,2 punti percentuali a decorrere dall'anno 2002;

- che tale misura, tenuto conto del blocco degli aumenti disposti dalle relative leggi finanziarie, è stata confermata dalla Giunta comunale con proprie deliberazioni, esecutive ai sensi di legge: n. 34/2003 per l'anno 2003, n. 40/2004 per l'anno 2004, n.35/2005 per l'anno 2005 e n. 32 per l'anno 2006;

Considerato che con la Legge n. 296 del 27/12/2006 (Finanziaria 2007) è stata concessa, in discontinuità con le disposizioni precedenti, la possibilità di innalzare l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF fino a 0,8 punti percentuali, prevedendo che i Comuni possono disporre di tale potere con regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/1997, entro i termini di approvazione del Bilancio di Previsione;

Dato quindi atto che con propria deliberazione n. 8 del 22.2.2007, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Regolamento di variazione dell'aliquota per l'anno 2007 nella misura di 0,5 punti percentuali;

Visto l'art. 1, comma 7, del D.L. 27 maggio 2008, n. 93 convertito con modificazioni dalla Legge 24 luglio 2008, n. 126 che ha previsto il divieto ovvero "blocco" del potere di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote o delle maggiorazioni di aliquote dei tributi attribuiti agli Enti Locali; confermato successivamente dall'art. 77-bis, comma 30, dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla Legge 13 dicembre 2010, n. 220 che ne ha ribadito la sospensione sino all'attuazione del Federalismo fiscale;

Dato atto che la misura dello 0,5 punti percentuali dell'addizionale comunale all'IRPEF è stata confermata ai sensi dell'art. 1, comma 169, della citata Legge n. 296/2006 anche per gli anni successivi 2008, 2009, 2010 e 2011;

Visto l'art. 5 del D.Lgs. n. 23 del 2011 che per l'anno 2011 con uno "sblocco parziale" prevede la facoltà di istituire l'addizionale comunale all'IRPEF o di aumentare l'aliquota di compartecipazione esclusivamente per i Comuni che:

- non hanno istituito l'addizionale comunale all'IRPEF;
- hanno istituita l'addizionale comunale all'IRPEF in ragione di una aliquota inferiore allo 0,4 per cento.

Vista la risoluzione prot. n. 7995 del 2 maggio 2011 del Ministero delle Finanze che, in tema di addizionale comunale all'IRPEF, ai sensi dell'articolo 5 del citato D.Lgs n. 23/2011 in materia di correzione graduale del potere di deliberare aumenti del tributo, conclude espressamente che tale potestà di deliberare aumenti dell'aliquota di compartecipazione non riguarda i Comuni, che hanno già deliberato un'aliquota pari o superiore allo 0,4 per cento se non dopo l'emanazione del regolamento di cui al citato articolo 5 del D.Lgs n. 23/2011;

Visto l'art. 1, comma 11, del D.L. 138/2011 che ha espressamente derogato, a partire dal 2012, al divieto di aumento dell'imposizione fiscale del D.L. 93/2008, reiterato dall'art. 1, comma 121, dalla Legge 220/2010 per quanto riguarda la potestà di istituire o aumentare l'addizionale comunale all'IRPEF fino alla percentuale dello 0,8% limite massimo fissato dalla norma istitutiva di cui al D.Lgs 360/1998;

Visto in particolare l'art. 1, comma 11, del citato D.L. 138/2011, come modificato dall'art. 13, comma 16, del D.L. n. 201/2011 convertito dalla Legge n. 214/2011, il quale prevede che << ".i Comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'Imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche della legge statale, nel rispetto del principio di progressività >>;

Preso atto che il sistema tributario, ai sensi dell'art. 53 della Costituzione, è informato a tale criterio di progressività, per cui ciascuno concorre alla spesa pubblica in ragione della propria capacità contributiva;

Considerato che il grave periodo di crisi economica ha comportato una forte riduzione dei trasferimenti erariali ai Comuni e che anche la nuova entrata comunale IMU introdotta in via sperimentale per gli anni 2012 - 2014 prevede espressamente una componente erariale da versarsi direttamente allo Stato;

Tenuto conto della necessità di garantire gli equilibri di bilancio tra entrate e spese; nonché parimenti di mantenere, pur nell'attuale grave contesto economico, i servizi essenziali erogati dal Comune alla cittadinanza, soprattutto in considerazione delle persone più in difficoltà;

Ritenuto quindi necessario variare l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF stabilendo diverse aliquote, differenziate ed articolate secondo i cinque scaglioni di reddito stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche della Legge statale, cioè dall'art. 11, comma 1, del D.P.R. n. 917/1986 per l'IRPEF nazionale, nel rispetto quindi del principio costituzionale della progressività, che definisce il prelievo fiscale in ragione della capacità contributiva di ciascuno;

Visto l'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni che riconosce la potestà del Comune di disciplinare con regolamento le proprie entrate anche tributarie, nel rispetto dei principi fissati dalla Legge statale, purchè non si intervenga sugli elementi costitutivi dell'obbligazione tributaria prevista dalla legge d'imposta, cioè sull'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi;

Dato atto che l'articolo 4 del Decreto Legge 2.3.2012, n. 16 convertito dalla Legge n. 44 del 26.4.2012 al:

- comma 4, abroga l'art. 77-bis, comma 30, e l'art. 77-ter, comma 19, del D.L. 25.6.2008, n. 112 convertito con modificazioni della Legge 6.8.2008, n. 133 e l'art. 1, comma 23, della Legge 13.12.2010, n. 220, sopprimendo la disposizione che in via generale impediva di aumentare i tributi locali in attesa dell'attuazione del Federalismo Fiscale;

- comma 1, stabilisce che le deliberazioni sulle addizionali comunali all'Irpef devono essere pubblicate entro il 20 dicembre dell'anno di competenza per applicarsi già all'acconto del successivo mese di marzo.

Considerato che l'articolo 151, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, fissa al 31 dicembre di ogni anno il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno successivo da parte degli Enti Locali;

Richiamato l'art. 29, comma 16-quater, della Legge 24 febbraio 2012, n. 14 che differisce al 30.6.2012 il termine per l'approvazione dei Bilanci di Previsione degli Enti Locali per l'anno 2012;

Dato atto che ai sensi dell'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione e che comunque questi avranno effetto, anche se approvati successivamente a tale data, dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, con conseguente conguaglio per l'acconto dell'addizionale già versato;

Su proposta della Giunta comunale;

Richiamato l'art. 42 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Politiche Finanziarie e Patrimoniali, dott. Carlo Casari, espresso in ordine alla regolarità tecnica ai

sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000 Ordinamento EE.LL.;

Visto che il Dirigente di cui sopra attesta che il presente atto non comporta impegno di spesa nè diminuzione di entrata, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Dato atto che la presente proposta è stata sottoposta all'esame della Commissione consiliare competente nelle sedute dell'8 maggio e del 7 giugno 2012;

Ritenuto necessario dare immediata esecutività alla presente deliberazione per consentire nei termini l'adeguamento del prelievo fiscale secondo le aliquote differenziate per i cinque scaglioni di reddito dell'Irpef nazionale;

## D e l i b e r a

- di modificare per l'anno 2012, per le motivazioni descritte in premessa, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 e dell'art. 1, comma 11, del D.L. 138/2011 come modificato dall'art. 13, comma 16, del D.L. n. 201/2011 convertito dalla Legge n. 214/2011 e successive modificazioni, l'aliquota di compartecipazione all'IRPEF determinata con il Regolamento di variazione per l'anno 2007 e confermata per gli anni successivi fino all'anno 2011, stabilendo aliquote differenziate ed articolate secondo i cinque scaglioni di reddito previsti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'art. 11, comma 1, del D.P.R. n. 917/1986 per l'IRPEF nazionale;

- di apportare in tal senso all'articolo unico del Regolamento di variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, le seguenti modifiche:

1. rettificare nella rubrica dell'articolo il termine <<dell'aliquota>> con il termine <<delle aliquote>> pervenendo alla seguente formulazione:

<< Art. 1 – DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DI COMPARTECIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF >>.

2. abrogare il comma 1, che viene sostituito dal seguente nuovo comma 1.:

1. Le aliquote di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2012 sono stabilite in misura differenziata secondo i cinque scaglioni di reddito stabiliti per l'IRPEF nazionale dall'art. 11, comma 1, del D.P.R. n. 917/1986, e precisamente nella misura pari a:

- 0,50 per cento fino a 15.000,00 euro;
- 0,52 per cento oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro;
- 0,58 per cento oltre 28.000,00 euro e fino a 55.000,00 euro;
- 0,78 per cento oltre 55.000,00 euro e fino a 75.000,00 euro;
- 0,80 per cento oltre 75.000,00 euro;

3. aggiungere al comma 3 dopo le parole <<a saldo>> la seguente dicitura <<unitamente al saldo>> pervenendo alla seguente formulazione:

<<L'addizionale è dovuta al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce l'addizionale stessa; il relativo versamento è effettuato, in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche>>.

- di approvare in tal modo la nuova formulazione dell'articolo unico del Regolamento di variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF che si riporta integralmente:

#### **ART. 1 – DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DI COMPARTECIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF**

1. Le aliquote di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2012 sono stabilite in misura differenziata secondo i cinque scaglioni di reddito fissati per l'IRPEF nazionale dall'art. 11, comma 1, del D.P.R. n. 917/1986;

pari a:

- 0,50 per cento fino a 15.000,00 euro;
- 0,52 per cento oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro;
- 0,58 per cento oltre 28.000,00 euro e fino a 55.000,00 euro;
- 0,78 per cento oltre 55.000,00 euro e fino a 75.000,00 euro;
- 0,80 per cento oltre 75.000,00 euro;

2. L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, le aliquote per scaglioni di reddito stabilite ai sensi del precedente comma 1 ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'art. 165 del T.U.I.R., approvato con D.P.R. n. 917/1986.

3. L'addizionale è dovuta al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce l'addizionale stessa; il relativo versamento è effettuato, in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

4. Per quanto non espressamente previsto si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti.

5. Le aliquote di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF s'intendono confermate anche per gli anni successivi, salvo deliberazione di variazione adottata nei termini di legge.

- di dare infine atto che, ai sensi dell'art. 4, comma 1-quinquies, della Legge n. 44 del 26.4.2012 e dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 convertito dalla Legge 214/2011 e successive modificazioni, la presente deliberazione Regolamentare di variazione per l'anno 2012 delle aliquote di compartecipazione dell'addizionale comunale all'Irpef in diverse aliquote secondo i cinque scaglioni di reddito di cui al D.P.R. n. 917/1986, deve essere inviata entro il termine di 30 gg. dalla data di approvazione della deliberazione, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai fini della pubblicazione sul proprio sito informatico;

- di prevedere per l'anno 2012, nel rispetto degli equilibri di bilancio l'entrata complessiva di euro 16.315.000,00 alla risorsa 1011090 Cap. 260 "Addizionale comunale all'Irpef" del Bilancio di Previsione 2012.

Successivamente la PRESIDENTE, data l'urgenza di provvedere, per consentire nei termini l'adeguamento del prelievo fiscale secondo le aliquote differenziate per i cinque scaglioni di reddito dell'Irpef nazionale, sottopone a votazione palese, con procedimento elettronico, l'immediata eseguibilità della presente deliberazione che il Consiglio comunale approva a maggioranza di voti, con il seguente esito:

Consiglieri presenti in aula al momento del voto: 38

Consiglieri votanti: 36

Favorevoli 25: i consiglieri Andreana, Artioli, Campioli, Caporioni, Codeluppi, Cornia, Cotrino, Dori, Garagnani, Glorioso, Goldoni, Gorrieri, Guerzoni, Liotti, Morini, Pini, Prampolini, Ricci, Rimini, Rocco, Rossi F., Sala, Trande, Urbelli ed il sindaco Pighi

Contrari 11: i consiglieri Ballestrazzi, Barcaiuolo, Bellei, Leoni, Morandi, Pellacani, Rossi E., Santoro, Taddei, Torrini, Vecchi

Non votanti 2: i consiglieri Bianchini, Rossi N.

Risultano assenti i consiglieri Barberini, Celloni, Galli.

Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto.

La Presidente  
f.to Caterina Rita Liotti

Il Funzionario Verbalizzante  
f.to Maria Di Matteo

Il Segretario Generale  
f.to Maria Di Matteo

=====

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data sotto indicata.

Modena, 19/06/2012

Il Segretario Generale  
f.to Maria Di Matteo

COMUNE DI MODENA  
Settore Politiche Finanziarie e Patrimoniali  
Servizio Tributi

Allegato alla deliberazione del Consiglio comunale n. 30 del 11/06/2012

Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DI CUI ALL'ART. 1 DEL D.LGS 28 SETTEMBRE 1998 N. 360 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI - MODIFICA REGOLAMENTO DI VARIAZIONE DELL'ALIQUTA PER L'ANNO 2012

- Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.

Il Dirigente Responsabile  
f.to Carlo Casari

Modena, 4 giugno 2012

- Si attesta che il presente atto non comporta impegno di spesa né diminuzione di entrata, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.

Il Dirigente Responsabile  
f.to Carlo Casari

Modena, 4 giugno 2012

Assessore proponente  
f.to Giuseppe Boschini